



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0129/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0131/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giorgia Marina Caccamo - Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Claudio Croce - Componente
Gaia Golia - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15778/140BIS pf24-25/GC/SA/fm del 3 gennaio 2025, depositato l'8 gennaio 2025, nei confronti della sig.ra Margherita Sangiuolo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 15778/140BIS pf24-25/GC/SA/fm del 3 gennaio 2025, depositato l'8 gennaio 2025, nei confronti della sig.ra Margherita Sangiuolo, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Benevento, per rispondere:

- della violazione dell'art 42, comma 1 e comma 4 lettera a) del Regolamento A.I.A. per aver, in data 19/6/2024 arbitrato presso il Centro Sportivo Cesine di San Giorgio del Sannio (BN) una gara di calcio a 5 valevole per un torneo non ufficiale e comunque non organizzato o autorizzato dalla FIGC;
- della violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A. per aver reso in sede di audizione dinanzi la Procura Federale delle dichiarazioni mendaci sostenendo di non essere stata lei a dirigere la gara 19/6/24, bensì sua sorella, circostanza non veritiera in quanto smentita da riscontri probatori acquisiti in sede di indagine.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale e la sig.ra Margherita Sangiuolo, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Giorgio Ricciardi in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Giuseppe Nardone in rappresentanza della sig.ra Margherita Sangiuolo, presente anche personalmente, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla sig.ra Margherita Sangiuolo la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 23 gennaio 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai